

Un tema procedurale oggetto di frequenti quesiti indirizzati alla nostra Testata

REATI AMBIENTALI:
SEQUESTRO PROBATORIO O SEQUESTRO PREVENTIVO?

A cura del Dott. Maurizio Santoloci
Magistrato

In caso di intervento operativo in flagranza di reato, e di conseguente necessità di iniziativa diretta da parte della Polizia Giudiziaria in loco, è preferibile effettuare il sequestro probatorio o il sequestro preventivo?

Questo tipo di quesito giunge praticamente in via seriale e sistematica presso la redazione della nostra Testata. Ed in questi giorni il tema – importante e delicato – è stato riproposto in quanto in alcuni casi importanti gli organi di PG operanti hanno visto dopo poche ore dissequestrati i materiali sottoposti a sigilli con sequestro probatorio, con un provvedimento che ritiene superate le esigenze probatorie stante collaterali accertamenti tecnici o la possibilità di poter contare su supporti filmati e/o fotografici.

Vale – dunque – la pena svolgere qualche riflessione insieme su questi aspetti, atteso che non si tratta di filosofia del diritto ma di procedure dai riflessi molto pratici e concreti nella operatività quotidiana delle forze di PG ambientale.

La nostra posizione sul punto è stata sempre molto chiara, in ogni occasione seminariale ma anche in ogni produzione editoriale.¹

¹ Al riguardo, citiamo il nostro recente volume “*Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale*” (“*Diritto all'ambiente – Edizioni – Maggio 2008*”) ove nella seconda parte, nel contesto del capitolo specifico dedicato all'esame dei due tipi di sequestro scriviamo: “ (...) Il sequestro probatorio è molto diffuso tra gli operatori di polizia giudiziaria ambientale, molti dei quali lo considerano di fatto l'unico sequestro possibile di loro iniziativa... Questo non è condivisibile e rischia di relegare l'attività di sequestro solo a tale ipotesi, che è certamente di minore consistenza, di più difficile dimostrazione come necessità (può essere surrogata da foto, filmati o altri documenti a livello probatorio...) e di modesto effetto deterrente e repressivo. E' invece molto più efficace il sequestro preventivo, che spesso la PG ritiene di esclusiva competenza del magistrato. Questo non è vero. Anche gli ufficiali di PG possono – ed anzi devono – eseguire il sequestro preventivo di iniziativa quando ne ricorrono le condizioni, e cioè quando è necessario impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze. Esigenza che - in pratica – è comune a quasi tutti i reati ambientali... (...)”.

A nostro avviso il sequestro probatorio è un sequestro debole, sotto il profilo sostanziale e procedurale, ma soprattutto in relazione alla capacità di tenuta in sede di convalida, conferma nel tempo e riesame. Sono proprio i suoi presupposti logici che ne minano la consistenza.

Già a livello letterale, è chiaro che dal carattere “probatorio” di tale sequestro ci si attende solo e esclusivamente un fine di prova. Tutto qui. Non anche un fine di inibizione della continuazione dell’attività illecita e di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze (che invece è la *mission* del sequestro preventivo...).

Dunque, qui tutto ruota intorno alla sola prova. L’oggetto del sequestro viene sottoposto a tale misura solo ed esclusivamente al fine di assicurare le finalità di prova in relazione alle dinamiche, alle sostanze, alle strutture, alle morfologie o quanto altro vogliamo che resti assicurato e congelato nel sistema probatorio penale nella fasi successive.

Ma una volta che queste stesse finalità possono essere facilmente raggiunte anche con altri mezzi, ad esempio foto o filmati o analisi, ecco che cessa l’esigenza cautelare posta alla base di tale tipo di sequestro e – dunque – esso è a quel punto inutile... Dunque è facile che si giunga ad un dissequestro, soprattutto su istanza di parte, allorquando tali esigenze siano di fatto surrogabili da altri strumenti di prova.

Ed è quello che sta accadendo in questi giorni in relazione a diversi casi di (importanti) sequestri probatori eseguiti dalla PG ambientale ma in ordine ai quali poi - dopo pochissimo tempo – il magistrato (su richiesta motivata della difesa) ha disposto il dissequestro dei beni e la restituzione al soggetto passivo sul presupposto che le esigenze cautelari probatorie sono cessate perché – ad esempio – sono state nel frattempo eseguite analisi dopo i campionamenti o perché i reperti fotografici e filmati sono totalmente esaustivi rispetto al citato regime di prova.

Nulla si può obiettare in tal contesto a livello procedurale, perché bene avrebbe fatto – invece – l’operatore di PG (come da sempre andiamo sostenendo) a procedere con un sequestro preventivo, istituto molto più robusto ed impegnativo sotto il profilo della tenuta sostanziale e rituale dato che si basa sulla necessità – appunto – di “prevenire” la reiterazione del reato e che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze. Ben oltre – dunque – le semplici esigenze di prova che – comunque – sono assorbite ed assicurate nel contesto anche di tale sequestro.

Notiamo che in genere la PG ambientale preferisce operare il sequestro preventivo. Forse perché è più semplice e meno impegnativo. Ma veramente questo sequestro è più snello e semplificato a livello di verbalizzazione ed attuazione? A nostro avviso assolutamente no, anche perché proprio la debolezza genetica dell’atto consiglia ed anzi pretende una maggiore e più dettagliata motivazione nella redazione del verbale. Con una modulistica prestampata e dai brevi spazi bianchi che mal si concilia con tale atto. Il quale, meno è motivato e più si presta al dissequestro sostanziale successivo (se non ad una mancata convalida).²

² Al riguardo, nel sopra citato volume “*Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale*” (“*Diritto all’ambiente – Edizioni – Maggio 2008*) scriviamo: “(...) Nel caso in cui abbia proceduto a sequestro probatorio, la polizia giudiziaria **espone dettagliatamente nel relativo verbale il motivo del provvedimento** e ne consegna copia alla persona alla quale le cose sono state sequestrate. Il verbale è trasmesso senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove il sequestro è stato eseguito. Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, con decreto motivato convalida il sequestro se ne ricorrono i presupposti ovvero dispone la restituzione delle cose sequestrate. (...) Tuttavia, attenzione: la

Come prassi, il sequestro probatorio è il tipo di sequestro più utilizzato dalla P.G. essendo la procedura più semplice ed immediatamente accessibile, anche perché **può essere eseguito non solo dagli ufficiali ma anche dagli agenti di polizia giudiziaria** (sulla base del disposto dell'art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice procedura penale, che deroga al disposto dell'art. 354 c.p.p. il quale cita solo gli ufficiali di P.G.: . “*Nei casi di particolare necessità e urgenza, gli atti previsti dagli artt. 352 e 354 commi 2 e 3 del Codice possono essere compiuti anche dagli agenti di polizia giudiziaria*”). Questo può essere – forse – uno degli ulteriori motivi che inducono la PG ambientale ad attuare tale tipo di sequestro.

Certamente, soprattutto per forze di polizia locali che spesso non dispongono sempre di un ufficiale di PG in loco durante l'operazione o per organi che ancora – incredibilmente – non hanno in organico l'ufficiale di PG (sembra ridicolo fare queste ipotesi che invece purtroppo sono ben vere), in tali casi non c'è altra scelta – nella flagranza del reato – e si deve per forza di cose procedere al sequestro probatorio.

Ma al di fuori di tali casi limite, laddove un ufficiale di PG sia presente o immediatamente reperibile (magari anche appartenente ad altra forza di polizia collaborante) è a nostro avviso decisamente consigliabile sempre e comunque procedere con il sequestro preventivo. In ogni caso – anche dopo aver eseguito un sequestro probatorio nell'immediatezza dei fatti – se non si era in grado di attuare il preventivo per assenza dell'ufficiale di PG, si può sempre richiedere al magistrato di attivare a sua cura un sequestro preventivo successivo sullo stesso bene.³

*motivazione è molto importante, perché come sopra accennato **questo atto sarà esposto a doppia verifica: la convalida del P.M. e l'eventuale riesame se il soggetto passivo propone richiesta di riesame contro il decreto di convalida.** Questo ci induce a sottolineare che le motivazioni non devono essere scarse e superficiali, ma approfondite e ben dettagliate per poter meglio essere valutate nelle due sedi di rilettura critica citate. Molti organi di P.G. ritengono che una volta consegnato il verbale al P.M. hanno concluso il loro operato, ma vediamo invece che questo non è vero perché per l'iter di quel verbale, di fatto, inizia proprio in quel momento la fase più difficile e rischiosa sotto il profilo procedurale... Una scarsa ed errata motivazione trascritta in verbali magari prestampati con poche righe di spazio utile, sarà soggetta a rischio elevato di censura nelle due sedi citate. (...)*”.

³Al riguardo, nel sopra citato volume “*Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale*” (“*Diritto all'ambiente – Edizioni – Maggio 2008*”) scriviamo: “(...) **Il sequestro preventivo** è atto più significativo (anche se sensibilmente più complesso) e di regola di competenza del magistrato penale. Tuttavia, sulla base dell'art. 321, comma 3/bis, c.p.p. **la polizia giudiziaria (solo un ufficiale di P.G. e non l'agente) può procedere di iniziativa al sequestro preventivo della cosa pertinente al reato quando non è possibile per motivi di urgenza attendere il provvedimento del magistrato** e quando vi è pericolo che la libera disponibilità della stessa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati. Tale tipo di sequestro è finalizzato in pratica ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, e dunque in definitiva a ben guardare coincide perfettamente con la finalità primaria dell'operato della polizia giudiziaria. Per tale sequestro **procedono solo gli ufficiali di polizia giudiziaria (gli agenti di P.G. non possono adottare tale provvedimento)**, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose

Ricordiamo che il sequestro preventivo, proprio perché è basato sul presupposto di pericolo che la libera disponibilità dei beni sequestrati possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati, ed è dunque finalizzato in pratica ad impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze, dimostra in ogni sede (anche in fase di riesame) una maggiore e più prepotente stabilità di tenuta e resistenza. E questo perché mentre le finalità di assicurazione delle finalità di prova (tipiche del sequestro preventivo) possono essere ben facilmente surrogate da altri mezzi appunto probatori proposti anche dalla difesa, le finalità di impedire prosecuzione e/o reiterazione del reato (tipiche del sequestro preventivo) sono di più complessa contestazione e difficilmente possono essere superate se l'azione illegale è in atto e/o rischia comunque di essere ulteriormente sviluppata. Ma anche su tali specifici aspetti, naturalmente, cestinata la modulistica con poche righe di spazi da compilare, l'operatore di PG dovrà motivare, e motivare molto bene e dettagliatamente tutti questi aspetti e questi rischi di fatto. Più la motivazione è articolata e dettagliata, e maggiore è la possibilità di conferma del provvedimento in ogni fase di verifica e riesame.

In ogni caso, è comunque pacifico che la P.G. può (ed anzi, a nostro avviso, deve) eseguire, di iniziativa, i due tipi di sequestro. Nel campo degli illeciti ambientali, ed in modo particolare nel settore della normativa in materia di inquinamento, *le funzioni della P.G. di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori hanno un rilievo prioritario.* Infatti il semplice limitarsi a comunicare la notizia di reato al P.M. senza adoperarsi per stroncare la prosecuzione del reato stesso non corrisponde ad un corretto comportamento applicativo della norma perché la situazione anti-giuridica oltre che continuare a restare in essere genera poi danni spesso irreversibili. Si pensi, ad esempio, ad un veicolo fermato su strada mentre trasporta in modo irregolare un carico di rifiuti pericolosi (ad esempio con quantità, qualità e/o destinazione ignota); il semplice inoltro della comunicazione di notizia di reato al P.M. ha come conseguenza di fatto la libertà per il titolare del trasporto e per il committente di portare a termine lo smaltimento illegale dei rifiuti stessi. Quando si giungerà al dibattimento, per forza di cose, i rifiuti saranno verosimilmente scomparsi o smaltiti in modo fraudolento o mascherato; ed allora il danno verso l'ambiente (che la norma si preoccupava in fin dei conti di evitare) sarà irreparabile.

Un sequestro del mezzo e del carico eseguito dalla P.G. già al momento del controllo su strada consente, invece, di congelare la situazione e di evitare ulteriori sbocchi illeciti irreversibili nelle more del processo. Oltre che di approfondire tutti gli aspetti probatori del caso.

Pertanto il sequestro, al di là dei **fini formali probatori** in senso stretto, può ed anzi deve essere eseguito in senso più lato dalla P.G. anche **per impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.**

*sequestrate, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida e l'emissione del decreto conseguente. Naturalmente anche in questo caso sono previste le procedure di riesame attuabili dal soggetto passivo e dunque – a maggior ragione – valgono le argomentazioni sopra esposte in ordine alla **necessità di una motivazione dettagliata e precisa nel relativo verbale.**”*

E comunque andiamo a rilevare come nella fase di primo intervento della P.G. stessa nel settore dei reati ambientali appare ben difficile ipotizzare situazioni nelle quali il sequestro del corpo del reato o di un'altra cosa comunque pertinente al reato non obbedisca anche a finalità probatorie (oltre che a quelle di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori).⁴ Va sottolineato che un ufficiale di P.G. che - a fronte di un reato ambientale che continua nella sua evoluzione antiggiuridica e che produce danni in tale dinamica - potendo evitare che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze con un sequestro preventivo, non operi in flagranza tale sequestro e si limiti a denunciare il fatto illecito consentendo in pratica - potendo evitarlo - che lo stesso fatto illecito continui a produrre i suoi effetti antiggiuridici, a nostro avviso non compie puntualmente il proprio dovere.

Maurizio Santoloci

Pubblicato il 7 settembre 2008

⁴ Al riguardo, nel sopra citato volume *“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”* (*“Diritto all'ambiente – Edizioni – Maggio 2008*) scriviamo: *“(…) Il confine tra le due procedure spesso è labile, perché ad esempio un autospurgo che riversa liquami in un pozzo artesiano viene sequestrato a fini probatori per documentare l'azione, la natura del rifiuto liquido e la sua pericolosità, ma anche per impedire che il reato venga portato ad ulteriore conseguenze e dunque per stroncare dinamicamente l'attività illegale.*

Si rileva sul punto che la Corte di Cassazione ha addirittura stabilito che: “le esigenze cautelari tutelate con il sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. sussistono anche quando la condotta incriminata è cessata in quanto, anche dopo tale momento, è possibile che la libera disponibilità della cosa o agevoli la commissione di altri reati o consenta, sia per i reati c.d. di evento sia per i reati di mera condotta, la prosecuzione delle conseguenze del reato già commesso”. (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 18 dicembre 2000, n. 3145 - Pres. Zumbo). A tal riguardo si veda anche la sentenza della Cassazione Penale n. 29480 del 2007: “In tema di sequestro preventivo, l'esigenza cautelare richiesta dalla legge per disporre il provvedimento è ipotizzabile anche dopo la consumazione del reato, in quanto le “conseguenze” che il legislatore ha inteso neutralizzare attraverso questa misura attengono anche agli effetti ulteriori ed immediati della fattispecie penale, tra i quali si pongono anche l'uso e il godimento del bene, che costituisce il prodotto del reato già consumato...” (...).”